

Allegato 31 al PIAO 2025-2027 - sottosezione “ 2.4 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

Disciplina del procedimento per la tutela del whistleblower all'interno dell'Ente

INDICE GENERALE

PREMESSA.....	2
DEFINIZIONI.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE.....	4
DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
ESCLUSIONI.....	6
CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE.....	6
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
CANALE ESTERNO (ANAC).....	9
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	10
ALTRI CANALI: DIVULGAZIONE PUBBLICA E RICORSO ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA.....	11
TUTELA DEL SEGNALANTE.....	11
OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	13
SEGNALAZIONI ANONIME.....	14
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14

PREMESSA

La disciplina del Whistleblowing del Comune di Vicenza risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

In Italia, il whistleblowing già da anni è stato introdotto e disciplinato a livello normativo quale misura generale di prevenzione della corruzione. In particolare, l'istituto del whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" che ha previsto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

In seguito, la disciplina dell'istituto del whistleblowing è stata parzialmente modificata con legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" con la quale è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il mutamento più sostanziale è giunto tuttavia con il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 per mezzo del d.lgs. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 che, dopo avere abrogato l'articolo 54-bis sopra menzionato, in sua sostituzione raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del whistleblower, incentivandolo all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emanato le nuove Linee guida ("Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne") che, pur fornendo principalmente indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni effettuate nell'ambito del canale di segnalazione esterna, gestito dalla stessa ANAC, recano altresì principi di cui le altre pubbliche amministrazioni possono tener conto ai fini della strutturazione dei propri canali di segnalazione interni.

Nonostante i principi e gli aspetti fondamentali dell'istituto del whistleblowing siano rimasti immutati, le nuove disposizioni prevedono comunque numerose modifiche nei dettagli. A titolo esemplificativo, è stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione, in modo da ricomprendervi ulteriori categorie di persone fisiche e finanche giuridiche. Sono state inoltre disciplinate in modo più preciso le caratteristiche e

condizioni per l'utilizzo dei diversi canali di segnalazione, così come vari profili di natura procedurale, dettando anche prescrizioni in materia di tutela dei dati personali e con riguardo alle misure di protezione.

Questa disciplina procedimentale, infine, viene adottata ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 24/2023, ove dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

DEFINIZIONI

- whistleblowing: la segnalazione, intesa come comunicazione scritta od orale di informazioni, relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- "whistleblower" (art. 2 comma 1, lett.g d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- tutela del whistleblower: la garanzia accordata al whistleblower di tutela e/o protezione, contro ogni forma di discriminazione o ritorsione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione presentata, ivi compreso il diritto alla riservatezza.
- "facilitatore" (art. 2 comma 1, lett. h d.lgs. 24/2023): una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Sono considerati whistleblowers, quindi possono effettuare la segnalazione con la particolare tutela concessa dalla normativa:

- i dipendenti del Comune anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- altri soggetti, in quanto legati all'amministrazione da relazioni qualificate, quali i lavoratori autonomi, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori del Comune, i dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune, i lavoratori assunti con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato e per tutte le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli altri soggetti identificati dall'art. 3 del d.lgs. 24/2023 in quanto applicabili al Comune (quali ad esempio i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte del Comune, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune).

L'art. 3 comma 4 del d.lgs. 24/2023 specifica che la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La nuova disciplina ha esteso notevolmente l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione; pertanto, ad oggi, risultano destinatari di tali misure anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023. Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei cosiddetti facilitatori, ovvero coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione.

DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con le modalità che verranno di seguito indicate. Il RPCT è l'unico soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità.

Il RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare il RPCT deve operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In caso di valutazione positiva, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità competente.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Nello specifico, per "violazioni" si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione comunale e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Costituiscono "informazioni sulle violazioni" le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'amministrazione comunale, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- gli elementi identificativi (preferibilmente, le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;

- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Comune di Vicenza all'epoca del fatto segnalato.

Nell'inoltrare la segnalazione è necessario specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

ESCLUSIONI

Non possono essere oggetto di segnalazione o denuncia e, quindi, non sono protetti dalla disciplina del whistleblowing:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazione già disciplinate in via obbligatoria da altre discipline specifiche UE e nazionali (quali ad esempio le procedure di segnalazione di abusi di mercati, segnalazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale...).

CANALI DI SEGNALAZIONE

La normativa introdotta nel 2023 ha previsto diversi canali di segnalazione, innovando rispetto alla previgente disciplina. Oggi, quindi, la segnalazione si può effettuare attraverso il canale interno e i canali esterni.

Non sono metodi alternativi, in particolare i canali esterni possono essere attivati solo a particolari condizioni, essendo il canale interno il metodo principale e generale di segnalazione.

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna di seguito specificati.

- tramite l'applicativo reso disponibile all'indirizzo web <https://comunedi Vicenza.whistleblowing.it/>;
- della linea telefonica dedicata;
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta).

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA

1) invio tramite applicativo di gestione delle segnalazioni

Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing predisposta dal Comune di Vicenza raggiungibile al seguente indirizzo: https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammtrasparente.php/altri_contenuti/corruzione/whistleblowing_segnalazioni_condotte_illecite o seguendo il percorso Città di Vicenza / Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Whistleblowing (Segnalazioni condotte illecite).

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata, fermo restando che il trattamento delle segnalazioni anonime avviene attraverso canali distinti da quelli attivati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati

2) trasmissione tramite linea telefonica

Tramite il centralino con segreteria telefonica automatizzata al numero 0444-221760 il segnalante, dopo essere stato informato che il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può procedere con la segnalazione che verrà registrata e resa disponibile in modo esclusivo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Vicenza.

3) richiesta di incontro diretto con il RPCT

Il segnalante può in ogni caso richiedere un incontro diretto con il RPCT.

4) invio tramite lettera

Il segnalante inoltra la propria segnalazione anche tramite posta ordinaria. Al fine di consentire che la segnalazione sia protocollata in modalità riservata, la stessa dovrà essere trasmessa all'interno di due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT").

Procedimento (artt. 4 e 5 d.lgs. 24/2023)

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico. Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

Il RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei fatti o delle condotte oggetto della segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria può essere avviato un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti documentati e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

Entro il termine di tre mesi, il RPCT è tenuto ad un riscontro che può consistere

- nell'archiviazione;
- nell'avvio di un'inchiesta interna;
- nell'adozione dei provvedimenti per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

Si precisa che alla segnalazione non viene dato seguito e, quindi, viene archiviata, quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3 co. 3 d.lgs. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal d.lgs. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il riscontro può essere anche meramente interlocutorio, in quanto possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria, terminata la quale gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.


CANALE ESTERNO (ANAC)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna come previsto all'art. 6 del d. lgs n. 24/2023; la segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC (soggetto esterno all'amministrazione) solamente ed esclusivamente qualora ricorrano i seguenti casi:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna; oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (articolo 6 d.lgs. 24/2023).

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



- 2) avvio di un'inchiesta interna;
- 3) adozione dei provvedimenti per affrontare la questione sollevata;
- 4) rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

ALTRI CANALI: DIVULGAZIONE PUBBLICA E RICORSO ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica (art. 15 d.lgs. 24/2023). Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del medesimo decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La persona segnalante che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni, beneficia delle misure di protezione previste nel capo III del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le tutele che il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, accorda alle persone segnalanti, consistono nelle seguenti misure di protezione:

- a) il divieto di ritorsione e la protezione dalle ritorsioni (articoli 17 e 19)
- b) misure di sostegno (articolo 18)
- c) limitazioni della responsabilità (articolo 20)
- d) sanzioni (articolo 21)
- e) particolari condizioni ai fini della validità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti (articolo 22).

La nozione di “ritorsione” comprende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. L'articolo 17, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, contiene un elenco esemplificativo di fattispecie che possono costituire ritorsioni, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata dall'interessato esclusivamente ad ANAC. ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso la comunicazione di misure ritorsive pervenga, per errore, ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio al RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 24 del 2023 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (articolo 19, comma 3, d.lgs. 24/2023) L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità' degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (articolo 19 comma 4 d.lgs. n. 24/2023)

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del d. lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12 d.lgs. 24/2023). Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il whistleblower è in facoltà di conferire o meno i propri dati identificativi affinché questi possano essere trattati nella procedura d'istruttoria della segnalazione. L'identità del whistleblower non può essere in nessun caso rivelata. La segnalazione è inoltre sottratta al diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990, del d.lgs. 33/2013 e del Reg. (UE) 2016/679 ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24/2023, art. 12, comma 8, e del d.lgs. 196/2003, art. 2-undecies, comma 1, lett. f). La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12, comma 7, d.lgs. 24/2023).

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 24/2023, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che gli atti posti in essere nei confronti del segnalante sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di chi li ha posti in essere (art. 17, comma 2, d.lgs. 24/2023).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, sia nell'ipotesi appena descritta, sia nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione

della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla corte dei Conti. A tal proposito, si evidenzia che si dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali sia all'esterno che all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparabili a segnalazioni ordinarie. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne, anche se anonime, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, comma 1, d.lgs. 24/2023).